

IL COMITATO CONSULTIVO  
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE

Vista l'istanza della X S.r.l., con sede in ---- volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 31 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine alla deducibilità delle spese derivanti da operazioni con un'impresa residente in uno Stato non appartenente all'Unione Europea avente regime fiscale privilegiato.

Rilevato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione ai sensi dell'art. 21, comma 9, della citata legge n. 413/1991.

Considerato che la Direzione Regionale della Lombardia, nell'inoltrare l'istanza, ha rappresentato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. 13 giugno 1997, n. 194, e che non risultano avviate attività di accertamento né esistono atti istruttori aventi rilevanza esterna, già svolti ovvero in corso, riguardanti la fattispecie in esame.

Tenuto conto dell'ulteriore documentazione esibita dalla società, in esito alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dal Comitato antielusivo ai sensi dell'art. 5, comma 13, del D.M. 13 giugno 1997, n. 194.

Ha espresso il seguente parere ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

PREMESSO CHE

Per quel che si ricava dall'istanza e dalla documentazione integrativa fornita dalla società, quest'ultima:

intende acquistare abitualmente dalla K Ltd", con sede in ---, due tipologie diverse di teste di connessione in acciaio inossidabile, una appositamente costruita su suo progetto e specifiche tecniche, l'altra quale prodotto standard fornito dal costruttore;

ha già posto in essere operazioni di acquisto di materiale dalla predetta società di Singapore; ritiene che i costi relativi agli acquisti in trattazione siano integralmente deducibili, ricorrendo le due esimenti alternative previste dal richiamato art. 110, comma 11, primo periodo, del TUIR, atteso che:

la K Ltd" esercita prevalentemente ed effettivamente un'attività commerciale;

le operazioni di acquisto rispondono ad un effettivo interesse economico dell'istante;

tenuto conto della difficoltà di reperimento della documentazione – indicata dalla circolare n. 29 del 23 maggio 2003 e richiamata dalla risoluzione n. 46 del 16 marzo 2004 – necessaria a comprovare il prevalente svolgimento di un'attività commerciale effettiva da parte della società con sede in Singapore, si limita ad allegare copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale del menzionato fornitore estero, fornendo maggiori ragguagli in ordine alla sussistenza della seconda esimente e dimostrando a tal fine, con idonea documentazione:

con riferimento alla prima tipologia di prodotto, che la "K Ltd" garantisce una fornitura a prezzi mediamente inferiori rispetto a quelli praticati da altri fornitori nazionali ed internazionali o a quelli che sarebbe necessario sostenere per produrre prodotti simili. Peraltro, a differenza delle teste di connessione in acciaio inossidabile provenienti dalla società residente a ---, quelle "grezze" acquistate in Italia dovrebbero essere sottoposte ad ulteriori sei fasi di lavorazione (analiticamente indicate), circostanza, quest'ultima, che accrescerebbe ulteriormente il vantaggio economico dell'operazione prospettata;

con riferimento alla seconda tipologia di prodotto, che la stessa viene fornita solo ed

unicamente dalla società di --- (a tal fine, vengono allegare le risposte negative pervenute dalle altre società interpellate) e che, laddove si decidesse di optare per una costruzione interna in economia o di richiedere una fornitura analoga (ma non identica) ad altre società italiane o estere, il costo sostenuto sarebbe nettamente superiore;  
le teste di connessione fornite dalla società di --- e presentano un livello qualitativamente superiore rispetto a quello garantito dai fornitori italiani (al fine di comprovare tale circostanza, vengono riportate cinque specifiche tecniche);  
che il proprio core business non è l'assemblaggio di pezzi e che l'eventuale produzione in proprio delle citate tipologie di teste in acciaio andrebbe a discapito dell'efficienza produttiva e della redditività aziendale. Acquistando, invece, dalla società di ---, i propri mezzi ed il proprio personale non verrebbero distratti dal processo produttivo al quale gli stessi sono ordinariamente destinati.

#### CONSIDERATO CHE

come questo Comitato ha già avuto modo di affermare in precedenti occasioni, l'art. 5 del regolamento adottato con il decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 194, prescrive che la richiesta di parere contenga, a pena di inammissibilità, "la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, nonché della soluzione interpretativa prospettata" (vgs. comma 2, lett. b) e che ad essa sia allegata la documentazione rilevante "ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, nonché della reale portata dell'operazione" (vgs. comma 3), ciò comportando, per il soggetto istante, un onere di compiuta rappresentazione della situazione giuridico-economica in essere, di quella che si intenderebbe realizzare, nonché dei fatti, atti e negozi giuridici dei quali l'operazione oggetto di interpello dovrebbe essere costituita, delle finalità perseguite e dei riflessi di ordine tributario;  
come già rilevato da questo Comitato, per dimostrare la sussistenza di un effettivo interesse economico sotteso ad un'operazione intercorsa con un fornitore residente in un territorio a fiscalità agevolata, il contribuente deve comprovare la differenza tra i prezzi di vendita praticati dal fornitore estero e quelli reperibili su altri mercati tenendo in considerazione tutti i costi intermedi di cui si ricaricano progressivamente gli originari prezzi richiesti all'estero (ad esempio, il trasporto, il deposito e l'assicurazione). Solo in questo più appropriato contesto probatorio, infatti, il Comitato può valutare l' "effettivo interesse economico" che il contribuente pone alla base della richiesta di parere;

#### OSSERVATO CHE

Quanto sopra affermato emerge con sufficiente chiarezza dalla documentazione prodotta dalla società.

Tutto ciò premesso, il Comitato Consultivo delibera il seguente

#### PARERE

I costi connessi all'operazione prospettata, nel caso in cui la stessa sia realizzata nei modi e nei termini illustrati, sono deducibili ai sensi dell'art. 110, comma 11, primo periodo, del Tuir, in quanto rispondenti ad un effettivo interesse economico dell'istante. Rimane impregiudicata, tuttavia, la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di richiedere successivamente al contribuente la prova che l'operazione in esame abbia avuto concreta esecuzione e di verificare la separata indicazione in dichiarazione dei relativi componenti negativi di reddito (cfr. risoluzione n. 46 in data 16 marzo 2004 in all. 11).

Roma, 7 marzo 2006

Depositato il 9 marzo 2006